

Avv. Guido Martinelli
Professore a contratto di "Legislazione sportiva"
Università Ferrara
Avv. Marilisa Rogolino
Avv. Ernesto Russo
Avv. Carmen Musuraca

Consulente
Avv. Luca Di Nella
Professore Ordinario di "Diritto Privato"
Università Parma

Bologna, lì 05/01/2011

Agli Enti in indirizzo

LORO SEDI

Circolare 1/A

Oggetto : Comunicazione delle operazioni soggette ad IVA e riapertura dei termini per la presentazione del modello EAS.

Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010 viene data attuazione all'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore ai 3mila euro contenuto all'interno dell'art. 21 del D.L. n.78 del 2010.

In base alla citata disposizione infatti, **tutti i soggetti passivi Iva sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali i corrispettivi dovuti secondo le condizioni contrattuali, sono di importo pari o superiore a 3mila euro al netto dell'Iva.**

Per le operazioni rilevanti ai fini Iva per le quali non ricorre l'obbligo di emissione della fattura il predetto limite è elevato a euro 3.600 al lordo dell'Iva applicata.

L'adempimento in parola riguarda tutti i soggetti passivi Iva, pertanto sono tenute alla comunicazione anche le associazioni sportive dilettantistiche titolari di partita Iva, e anche qualora abbiano validamente optato per il regime forfettario disposto dalla legge 398/91 che prevede un generale esonero dall'obbligo di fatturazione per le operazioni rilevanti ai fini Iva tranne che per gli accordi di sponsorizzazione.

Per taluni tipi di contratti, caratterizzati dalla “continuità” della prestazione, è stato previsto **che i 3mila euro vadano computati** avendo riguardo al totale dei corrispettivi dovuti o ricevuti in **un anno solare**. I contratti in questione sono **l'appalto, la fornitura, la somministrazione e, in generale, tutti quelli da cui derivano corrispettivi periodici**. Cosa simile avviene anche nel caso di più **contratti fra loro collegati**: per il calcolo dei 3mila euro vanno **sommati i corrispettivi previsti** per ognuno di essi.

La comunicazione, da effettuare esclusivamente con **modalità telematica** attraverso il servizio Entratel o Internet (*Fisconline*) o avvalendosi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, va fatta ogni anno **entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento** (fa fede la data della registrazione) e la corretta trasmissione sarà **attestata da apposita ricevuta** generata dal sistema e resa disponibile entro 5 giorni lavorativi successivi al corretto invio.

È consentita la trasmissione di una comunicazione in sostituzione di un'altra precedentemente inviata, purché essa si riferisca al medesimo periodo temporale e la sostituzione avvenga, previo annullamento della precedente comunicazione, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati.

Per il periodo d'imposta 2010, il provvedimento prevede un **innalzamento della soglia a euro 25mila** oltre la quale scatta l'obbligo di comunicazione da adempiere **entro il 31 ottobre 2011 e limitatamente, (solo per questa annualità e per le operazioni effettuate fino al 30 aprile 2011), alle operazioni soggette all'obbligo di fatturazione**.

Nella comunicazione vanno indicati, per ciascuna cessione o prestazione:

- a) l'anno di riferimento;
- b) la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente;
- c) per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, i dati di cui all'articolo 4, primo comma, lettere a) e b), del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
- d) i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, e l'importo dell'imposta sul valore aggiunto applicata o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti; per le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali non ricorre l'obbligo della fattura, i corrispettivi comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto applicata.

Ai fini della comunicazione dei dati per le operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione, il committente o il commissionario è tenuto a fornire i propri dati identificativi.

Sono **escluse dall'obbligo di comunicazione** le seguenti operazioni:

- importazioni;
- esportazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 23 novembre 2001;
- operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

La norma prevede che, **per l'omissione della comunicazione ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri, verranno applicate le sanzioni amministrative** disposte all'art. 11 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.471.

Cogliamo inoltre l'occasione per segnalare che, con il c.d. "*decreto milleproroghe*" D.L. 225/2010, è **stato riaperto fino al 31 marzo 2011 il termine utile entro cui, per gli enti obbligati ex art. 30 D.L. 185/09, è possibile provvedere legittimamente alla presentazione del modello EAS**, termine precedentemente fissato al 31 dicembre 2009 e ormai spirato.

Cordiali saluti.

Prof. Avv. Guido Martinelli

